



## COMUNE DI TORNACO

*Provincia di Novara*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 124

**OGGETTO:** Esercizio associato di funzioni fondamentali - Approvazione della Convenzione istitutiva dell'Ufficio comune

L'anno **Duemilatredici**, addì **05** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Cognome e nome		Pres.	Ass.
1. Sarino Gaudenzio	Sindaco	X	
2. Caldarelli Giovanni	Consigliere	X	
3. Caleffi Roberto	Consigliere	X	
4. Grassullo Stefania	Consigliere	X	
5. Gadani Francesco	Consigliere	X	
6. Saino Santino	Consigliere	X	
7. Cucchetti Chiara	Consigliere		X
8. Gastaldi Glauco	Consigliere	X	
9. Caccia Federico	Consigliere	X	
10. Cremona Giuseppe	Consigliere	X	
11. Mazzino Evandro	Consigliere	X	
12. Dellavesa Renato	Consigliere	X	
13. Gerbino Pierantonio	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 così come modificato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che individua il nuovo elenco di funzioni fondamentali dei Comuni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

VISTO lo stesso articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che, tra l'altro, prevede altresì:

- che sussiste l'obbligo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali;
- che il limite demografico minimo per le forme associative sia fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione;
- che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e che alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- che comuni interessati assicurino la costituzione di forme associative
  - entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;
  - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

che in caso d'inadempimento da parte dei Comuni, e previa diffida a procedere, il Prefetto intervenga esercitando poteri sostitutivi;

VISTA la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 18 dicembre 2012 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)", che prevede, tra l'altro:

- che le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possano essere gestiti mediante consorzi tra comuni;

- che le unioni di comuni abbiano durata minima di dieci anni;
- che la convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, debba prevedere:
  - il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;
  - le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
  - le modalità di consultazione degli enti contraenti;
  - i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
  - la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;
  - gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;
  - i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.
- che il territorio regionale sia classificato in tre aree territoriali omogenee (montagna, collina e pianura);
- che i limiti demografici minimi per le forme associative siano di tremila abitanti (montagna e collina) e di cinquemila abitanti (pianura), salvo che per l'esercizio in forma associata della funzione sociale, per il quale è fissato il limite di quarantamila abitanti;
- che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i comuni interessati dovessero presentare alla Regione le proposte di aggregazione nel rispetto dei requisiti indicati e che nelle proposte di aggregazione fossero indicate le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
- che le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti saranno considerate ambiti territoriali ottimali;

RICORDATA l'iniziativa assunta dai comuni di:

- Borgolavezzaro
- Garbagna Novarese
- Nibbiola
- Terdobbiato
- Tornaco
- Vespolate

finalizzata a dar vita ad una nuova forma di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/10/2012 "ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI – ATTO DI INDIRIZZO DI INDIVIDUAZIONE DELLA CONVENZIONE COME MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE" con la quale le Giunte dei Comuni interessati hanno formulato al Gruppo di lavoro (appositamente costituito, anche con la partecipazione degli esperti messi a disposizione dalla Lega delle Autonomie locali di Pavia, per predisporre un'analisi di fattibilità e concrete proposte organizzative), l'indirizzo progettuale di avvalersi dello strumento della Convenzione per la progettazione della nuova forma associativa;

ACQUISITE le elaborazioni del Gruppo di lavoro, sinteticamente trasfuse nel "PROGETTO PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE 28 SETTEMBRE 2012, N. 11" che è stato approvato dai Sindaci dei comuni interessati ed inviato alla Regione al fine di veder riconosciuto il territorio dei sei comuni quale ambito territoriale ottimale;

ACQUISTA ALTRESI' la proposta di testo di CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE che contiene tutte le previsioni normative richieste dalle leggi statali e regionali e che ha il seguente sviluppo:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

Art. 6 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione

Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Art. 10 - Dotazione di personale

Art. 11 - Beni e strutture

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione

EVIDENZIATO che la proposta prevede che siano gestite con la forma associativa della Convenzione le funzioni fondamentali

- a. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
- b. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- c. polizia municipale e polizia amministrativa locale

e con la forma associativa del Consorzio la funzione fondamentale

progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012;

VALUTATO che la proposta formulata risponda appieno alle prescrizioni legislative e, nel contempo, prefiguri un modello di forma di gestione associata, in grado di promuovere una razionalizzazione organizzativa, salvaguardando le prerogative gestionali degli organi di governo dei comuni aderenti, nonché le esigenze dei dipendenti e dei cittadini;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*;

Sentiti i seguenti interventi:

- il Sindaco, il quale esordisce facendo presenti le difficoltà che hanno accompagnato la definizione della deliberazione in oggetto, anche in ragione delle continue rivisitazioni normative intervenute sul tema dell'associazionismo intercomunale, cui fa un rapido cenno; prosegue soffermandosi sugli adempimenti posti in capo ai Comuni in tema di associazionismo, sia con riguardo alla normativa nazionale di riferimento - da ultimo modificata dal recente decreto sulla cd. *spending review* - che con riguardo alla normativa regionale di cui alla L. R. n. 11 del 2012; riferisce dell'incarico conferito congiuntamente alle altre Amministrazioni comunali interessate alla Lega delle Autonomie per il relativo supporto tecnico; si sofferma sul percorso e sulle motivazioni sottese alla scelta operata congiuntamente alle altre Amministrazioni comunali interessate sia in ordine alla forma associativa della Convenzione, sia in ordine alle prime 4 funzioni da esercitarsi in forma associata nel corso del 2013; conclude accennando

agli ulteriori adempimenti che i Comuni sono tenuti a realizzare nel corso dell'anno in materia di associazionismo;

- il consigliere Cremona, il quale esordisce manifestando il proprio disagio ad entrare nel merito della deliberazione in oggetto, ritenendo che qualsiasi eventuale proposta migliorativa non verrà presa in considerazione, in ragione dei meccanismi sottesi all'approvazione della allegata Convenzione nei termini in cui risulta essere stata concordata dai 6 Comuni aderenti; dichiara di aver partecipato all'Assemblea pubblica tenutasi al riguardo a Borgolavezzaro, facendo tuttavia rilevare che in quella fase una certa decisione in materia era già stata presa, ritenendo invece che quando si assumono decisioni che rappresentano un "salto di qualità" nei rapporti tra i Comuni, sarebbe opportuno costruire un percorso maggiormente condiviso e partecipato; sul fronte del merito della Convenzione proposta in approvazione, lamenta una scarsa caratterizzazione rispetto alla realtà dei Comuni aderenti, considerando fumose talune parti della stessa; esprime inoltre perplessità in ordine alla formulazione di alcuni articoli della Convenzione, tra cui, in particolare, il comma 3 dell'art. 2 rispetto a quanto previsto dal successivo art. 9, co. 5; prosegue chiedendo spiegazioni in ordine al significato dell'inciso di cui all'art. 4, co. 3, lett. c) relativo al "*coordinamento delle funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del Consorzio Cisa 24*", nonché in ordine alle "*motivate ragioni di pubblico interesse*" che, ai sensi dell'art. 12, co. 1, consentirebbero il recesso da parte di ciascuno degli enti stipulanti, ritenendo che i predetti punti avrebbero dovuto essere oggetto di ulteriori specifiche; conclude facendo rilevare che dal testo della Convenzione non vengono fuori gli aspetti relativi alle ricadute finanziarie scaturenti dalla gestione associata delle funzioni *de quibus*;

- il Sindaco, il quale replica che con molta probabilità alcuni degli aspetti evidenziati saranno disciplinati nel Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune da approvarsi successivamente da parte della Conferenza dei Sindaci;

- il consigliere Cremona, il quale, dopo aver fatto rilevare la propria consapevolezza del carattere obbligatorio che caratterizza la deliberazione in oggetto, preannuncia l'intenzione del gruppo di minoranza di astenersi dal voto, in ragione dei margini di miglioramento che la stessa avrebbe potuto conseguire – a suo dire – se fosse stata data a tutti occasione di esprimere la propria opinione; conclude dichiarando di ritenere che l'astensione rappresenti il sigillo per i rilievi fatti sia sul merito che sul metodo della deliberazione *de qua*;

- il Sindaco, il quale dichiara che in futuro cercherà di coinvolgere maggiormente le minoranze al riguardo, impegnandosi a portare a conoscenza delle altre Amministrazioni le osservazioni critiche sollevate.

A seguito del venire meno degli interventi, su proposta del Sindaco,

CON voti:

presenti: 11; favorevoli: 8; contrari: =; astenuti: 3 (Cremona, Mazzino, Dellavesa).

## **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di stipulare, ai sensi di quanto in narrativa, la Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi di competenza comunale fra i comuni di Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate, secondo lo schema, formato da numero 14 articoli, Allegato n. 1) alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, da sottoscrivere ad opera dei legali rappresentanti degli enti.

Su proposta ulteriore del Sindaco,

Con successiva votazione:

presenti: 11; favorevoli: 11; contrari: =; astenuti: =.

## **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il responsabile del servizio  
F.to Giuseppe Vinciguerra

Il responsabile servizio finanziario  
F.to Liviana Righetti

=====  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

---

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 19/2/2013

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Giuseppe Vinciguerra

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Tornaco 5/2/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giuseppe Vinciguerra



## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... presso la sede di ..... posta in .....

### **T r a**

- 1 – Il Comune di Borgolavezzaro, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.
- 2 – Il Comune di Garbagna Novarese, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
- 3 – Il Comune di Nibbiola, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.
- 4 - Il Comune di Terdobbiate, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.
- 5 - Il Comune di Tornaco, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.
- 6 - Il Comune di Vespolate, in persona del ....., domiciliato per la sua carica in ....., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.

### **PREMESSO CHE**

Al fine di evitare l'elevato impatto nel breve periodo di criticità di carattere organizzativo e gestionale legate alla diminuzione delle risorse economiche disponibili e all'applicazione del disposto dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010 e successivamente modificato, in ultimo dal d.l. 95/2012 convertito con legge 135/2012 nonché della legge regionale 11/2012, si è reso necessario immaginare un percorso organizzativo di sviluppo di nuove forme associative, in grado di favorire la progressiva integrazione delle culture organizzative di provenienza e di dare vita a modelli organizzativi associati avanzati.

Dal punto di vista del modello organizzativo, si evidenzia come lo schema dell'ufficio comune" si configuri come in grado d'interpretare al meglio le esigenze poste dalla ricerca di una forma associativa orientata a caratterizzarsi come risposta organizzativa efficiente.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Art. 1 - Oggetto della convenzione***

2. Con la presente convenzione si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le funzioni fondamentali, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:
  - a. **catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente**
  - b. **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**
  - c. **progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012**
  - d. **polizia municipale e polizia amministrativa locale.**

#### ***Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata***

1. I Comuni che aderiscono alla convenzione sono:
  - a. il Comune di Borgolavezzaro
  - b. il Comune di Garbagna Novarese
  - c. il Comune di Nibbiola
  - d. il Comune di Terdobbiate
  - e. il Comune di Tornaco
  - f. il Comune di Vespolate
2. L'ufficio comune è inizialmente costituito presso il Comune di Borgolavezzaro ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti. La Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 8 comma 5, individuerà la sede definitiva dell'Ufficio comune contestualmente all'approvazione del Regolamento di organizzazione di cui sopra.
3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune presso il quale ha sede.

#### ***Art. 3 - Finalità***

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :
  - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
  - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
  - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
  - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
  - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa *comune* tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più

- avanzati;
- f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

#### **Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza**

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, i soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio comune operano in qualità di responsabili di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.
2. I soggetti con competenze gestionali appartenenti all'Ufficio comune sono responsabili dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la diretta responsabilità della gestione del personale, di quella dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.
3. Le attribuzioni dell'ufficio comune, sono così puntualmente definite:
  - a. **catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente**
  - b. **attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi**
  - c. **progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, in integrazione con il quadro dei servizi gestiti dal Consorzio CISA 24 ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR Piemonte 11/2012**
    - i. Coordinamento delle funzioni d'indirizzo e controllo dell'attività del Consorzio CISA 24
    - ii. Servizi socio-assistenziali non erogati tramite il CISA 24
  - d. **polizia municipale e polizia amministrativa locale**
    - i. Polizia locale
    - ii. Polizia commerciale
    - iii. Polizia amministrativa
    - iv. Sistema integrato di sicurezza urbana
4. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti, con particolare riferimento alle competenze degli organi di governo degli enti aderenti.

## **CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE**

#### **Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune.**

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.
3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni

regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle parti inerenti alle materie organizzative.

4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può articolarsi in strutture operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, ovvero, anche per singole funzioni gestite in modo associato, mantenersi unitaria, con assegnazione di responsabilità gestionali.

#### ***Art. 6 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni***

1. Lo svolgimento delle funzioni o l'erogazione dei servizi assegnati alla competenza dell'Ufficio comune, potranno essere regolati da un apposito regolamento uniforme approvato dalla Conferenza dei Sindaci, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 8.

### **CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### ***Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione***

1. La presente Convenzione ha durata dalla sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2015.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione dei Consigli Comunali degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

#### ***Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune***

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i Cittadini dei Comuni interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
  - a. i costi di funzionamento della gestione associata
  - b. gli interventi e le attività da attuare;
  - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. Nel piano annuale possono essere inseriti attività ed interventi, comunque riconducibili ai servizi e alle funzioni esercitate in forma associata.
5. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci sottoscrittori la presente convenzione ed inizialmente è presieduta dal Sindaco del Comune di Borgolavezzaro. I Sindaci possono delegare un proprio assessore a partecipare alla Conferenza.
6. Il presidente dura in carica per (sei) mesi, quindi è avvicendato da un altro Sindaco a rotazione di semestre in semestre.
7. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
  - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della

gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;

- c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
  - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
  - e. approvazione del rendiconto di gestione relativo al funzionamento dell'Ufficio comune;
  - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.
8. La Conferenza si riunisce su disposizione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno 4/6 dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
  9. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il Coordinamento collegiale dell'Ufficio comune, i soggetti con competenze gestionali, i dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
  10. I Sindaci dei comuni aderenti garantiscono che nell'esercizio proprio della gestione associata attuano strumenti di coinvolgimento decisionale delle rispettive Giunte e dei Consigli comunali di appartenenza, laddove le decisioni della Conferenza ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

#### ***Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie***

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti medesimi s'impegnano alla messa a disposizione dello stesso Ufficio comune di risorse necessarie per il rimborso delle spese, di personale e di attrezzature, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci, tenendo conto anche in via solidaristica delle singole situazioni dei Comuni rispetto ai vigenti vincoli in materia di spesa del personale.
2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.
3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente a quello in esame.
4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono deliberate dalla Conferenza

dei Sindaci.

5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente sede dell'Ufficio comune può annualmente stanziare nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono normalmente a stanziare, nei rispettivi bilanci, le spese del personale in organico, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.
6. La spesa per remunerare delle retribuzioni del personale appartenente all'Ufficio comune è ripartita secondo i criteri indicati dalla Conferenza dei Sindaci, e, in mancanza, in misura proporzionale alla popolazione dei singoli Comuni.
7. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune sede dell'Ufficio comune che ne cura di norma l'impiego e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale, è ridistribuita fra i Comuni aderenti in misura proporzionale all'entità demografica a compensazione delle spese generali sostenute dagli Enti per l'impianto e l'attivazione della gestione associata.
8. In fase di prima attivazione ed impianto della forma associativa sono considerate anche le spese sostenute preliminarmente dai singoli Enti per attrezzarsi alla gestione associata, con particolare riferimento alle spese per conseguire una adeguata dotazione informatica.

#### **Art. 10 - Dotazione di personale**

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti, per la gestione delle funzioni e dei servizi associati indicati nella presente convenzione
2. L'assunzione di personale ulteriore già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte dei Comuni è effettuata nel rispetto dei limiti legali alle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.
3. Per l'esercizio delle funzioni associate, l'ufficio comune utilizza risorse professionali assegnate dagli enti associati secondo lo schema organizzativo e la dotazione organica adottati dalla Conferenza dei Sindaci.
4. Il programma di attuazione del modello organizzativo approvato dalla Conferenza dei Sindaci definisce anche il calendario di assegnazione, ovvero di comando presso l'Ufficio comune delle figure professionali previste.

#### **Art. 11 - Beni e strutture**

1. La Conferenza dei Sindaci approva il programma di utilizzo delle sedi di esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, osservando i seguenti criteri generali:
  - a. la sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
  - b. sono attive sedi operative decentrate presso i singoli comuni aderenti, nelle quali possono prestare servizio dipendenti inseriti nella dotazione organica dell'Ufficio comune anche collegati per via telematica;
  - c. in ogni comune associato è istituita un'apposita struttura di relazione con il pubblico finalizzata a garantire l'esercizio capillare delle funzioni associate.
2. Con lo stesso programma sono altresì individuate le altre strutture ed attrezzature necessarie alla gestione associata.

### **Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale**

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 7, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.
2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta, almeno 90 giorni prima, agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione, ovvero il suo mantenimento a compagine modificata. Il recesso avrà efficacia a far tempo dall'esercizio finanziario successivo.
3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:
  - a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazione dei Consigli Comunali di tutti gli Enti stipulanti;
  - b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.
  - c. qualora venissero meno le prescrizioni legislative che sottendono alla presente convenzione.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

### **Art. 14 - Esenzioni per bollo e registrazione**

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal ....., letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. .... pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti:

